## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
Data 29-09-2020	TARIFFE TARI: ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

PUCCI FRANCO	P	De Andreis Marco	P
Fulvimari Daniele	P	Di Maddalena Pasquale	A
Fascetti Luigi	A	Di Loreto Luciano	A
Parenzi Sabrina	P	Fulvi Alessandra	A
Sebastiani Lorena	A	Fulvi Gisella	A

Assegnati n° 10	Presenti n° 4
In carica n° 10	Assenti n° 6

Partecipano gli Assessori esterni:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Partecipa il Vice Segretario Dott. Fabio Laurenzi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

#### Visti inoltre,

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - ... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

## Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

## Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di CAPITIGNANO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

#### Preso atto che.

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 83.459,20 comprensivi dell'iva al 10%;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 131.923,69 escluso l'importo di € 6.124,39) accordato per le riduzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento TARI 2020;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Precisato che il gestore non ha rimesso l'attestazione di veridicità ai sensi del D.P.R. 445/2000 né la relazione di accompagnamento;

Preso atto che il Gestore non ha fornito i seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come richiesto nella relazione di accompagnamento<sup>1</sup>, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente, e che in premessa stabilisce:

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;

una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

- **(b):** fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

$$(1+\omega_a)_{(1+\omega_a)_{:}}$$
 fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti

dal CONAI, dove  $\omega_{a\omega_a}$  può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza

con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a\gamma_{1,a}}$  e  $\gamma_{2,a\gamma_{2,a}}$  di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi art. 4, Appendice 2 – Schema tipo della relazione di accompagnamento - punto 4.7 "Scelta degli ulteriori parametri";

- (X<sub>a</sub>): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- (PG<sub>a</sub>): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità (1 + )², dato dalla seguente somma: = + + (Vedi art. 16 MTR), dove
- $\gamma_{1,a\gamma_{1,a}}$  Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
- $\gamma_{2,a_{\gamma_{2,a}}}$  Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
- $\gamma_{3,a\gamma_{3,a}}$  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6513 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati

## nel caso di PEF per singolo comune,

al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, per le Regioni a statuto ordinario; costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

### nel caso di PEF pluricomunale o per ambito,

l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;

costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il coefficiente di gradualità (art. 16.4 e Tabelle - art. 16.5, art.16.6 MTR) è determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark riferimento pari:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è4:

Example esternalizzato alla società A.s.m. Spa, in forza di contratto Rep. 2 in data 29/09/2020, avente scadenza il 29/09/2025, tramite Delibera di Consiglio comunale 22 del 20/12/2019 avente ad oggetto "Dismissioni quote di partecipazione ACIAm e contestuale acquisizione quote di partecipazione ASM";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...ll consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di OFENA è complessivamente pari ad € 72.075,93;

**Evidenziato che** l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato **e lo scostamento è determinato da** Costi sostenuti dal Comune per spazzamento strade, Personale interno (Ufficio Ragioneria ed Ufficio Tecnico), attività per la riscossione e per la notifica degli avvisi;

Visto l'articolo 13 e 14 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni per Cittadini Italiani Residenti all'Estero (AIRE) (componente fissa e variabile);
- b) agevolazioni per unità immobiliari abitative ad uso stagionale (componente fissa e variabile);
- c) agevolazioni per Utenze Non Domestiche colpite dalla crisi economica determinata dall'emergenza COVID-19 (Deliberazione ARERA 158/2020) (componente variabile);

1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Barrare l'opzione che interessa.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- a) € 6.124,39;
- b) € 817,11;

il cui costo di €. 6.124,39

- □ viene posto a carico delle tariffe TARI;
- □ € 817,11 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al carico del bilancio

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 131.923,69 così ripartiti⁵:

COSTI FISSI €. 68.439,58 PARI AL 51,88% COSTI VARIABILI € 63.484,12 PARI AL 48,12%

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA <sup>6</sup>, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

#### Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 e conforme<sup>7</sup> ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri percentuale di incidenza dei rifiuti prodotti dalle Utenze non Domestiche ulteriormente ridotta a causa della grave crisi economica per gli eventi sismici 2009-2016-2017 ed acuita dall'emergenza Covid-19, per cui:

95,08% a carico delle utenze domestiche;

4,92% a carico delle utenze non domestiche;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

<sup>6</sup> Art. 6, comma 6: "..."... fino all'approvazione da parte dell'Autorità [...], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ...".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In tale seconda ipotesi occorre procede ad uno spostamento dell'importo X tra costi variabili e costi fissi e viceversa

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 23/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, relativa alle utenze domestiche e utenze non domestiche (allegato A).

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR<sup>8</sup>, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 1,13, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a ;
- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...":

#### Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5%

<sup>8</sup> L'art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula: Tasso di inflazione programmata – coefficiente X<sub>a</sub> (coefficiente di recupero di produttività) + coefficiente QL<sub>a</sub> (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + coefficiente PG<sub>a</sub> (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi: TOTALE

del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019:

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

☐ Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

#### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti minimi, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;
  - a) (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,30;
  - $_{ ext{b)}}$   $_{ ext{b}}(1+\omega_a)_{(1+\omega_a)_{:}}$  fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi

riconosciuti dal CONAI, valore di  $\omega_{a\omega_a}$  pari a 0,10;

- c) rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 1,00;
- d) (X<sub>a</sub>) coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10;
- e) (QLa) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00;
- f) (**PG**<sub>a</sub>) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00;
- g) coefficiente di gradualità (1 + ), dato dalla seguente somma: = + + dove:
- $\gamma_{1,a\gamma_{1,a}}$  Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: 0,00
- $\gamma_{2,a_{\gamma_{2,a}}}$  Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: 0,00
- $\gamma_{3,a_{\gamma_{3,a}}}$  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: 0,00

- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno , di cui alle utenze domestiche e non domestiche (allegato A);
- 4) di quantificare in € 131.923,69 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di stabilire, ai sensi dell'articolo 14-15 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
  - a) agevolazioni per Cittadini Italiani Residenti all'Estero (AIRE) (componente fissa e variabile);
  - b) agevolazioni per unità immobiliari abitative ad uso stagionale (componente fissa e variabile);
  - c) agevolazioni per Utenze Non Domestiche colpite dalla crisi economica determinata dall'emergenza COVID-19 (Deliberazione ARERA 158/2020) (componente variabile);

il cui costo di €. 6.124,39

- □ viene posto a carico delle tariffe TARI;
- 7) € 817,11 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista a carico del bilancio
- 8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 ".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 10) di stabilire per l'invio del ruolo TARI 2020, le seguenti date di pagamento:
  - a) prima rata: 30 novembre 2020;
  - b) seconda rata: 31 dicembre 2020;
  - c) terza rata: 31 gennaio 2021;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020

#### **DELIBERA**

del D.lo	di dichiarare il presente provvedimento immediatamente gs n. 267/2000.	eseguibile,	ai sensi dell'articolo	134,	comma 4,

# Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ..... in data 29/09/2020 Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019

- 1) Piano Economico Finanziario;
- 2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 4) eventuali ulteriori elementi richiesti PEF 2020 MTR ARERA;

## Letto, approvato e sottoscritto

II Consigliere Anziano	II Presidente	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUCCI FRANCO	F.to Pelosi Maurizio	F.to Dott. Fabio Laurenzi

	n ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente lell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
F.to Laurenzi Fabio	
	n ordine alla regolarità contabile della proposta del presente lell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
	Il Funzionario del servizio ragioneria
	F.to Laurenzi Fabio
Attesto che la presente deliberaz ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.	ione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 29-10-2020 N.596
Data: 29-10-2020	IL Funzionario del servizio Ragioneria F.to Laurenzi Fabio
La presente deliberazione è dive	nuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.
Data: 29-09-2020	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
	F.to Dott. Fabio Laurenzi

Copia conforme all'originale

Data: 29-10-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Laurenzi